

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-108 del 11/01/2017
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013 DITTA VARANI CONDIZIONATORI SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI " REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER MEZZI SPECIALI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA DELLA MUSSINA N. 22
Proposta	n. PDET-AMB-2017-111 del 10/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **VARANI CONDIZIONATORI S.R.L.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "realizzazione e commercializzazione di impianti di condizionamento per mezzi speciali" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Strada della Mussina n°22.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta VARANI CONDIZIONATORI S.R.L., avente sede legale in Comune di Piacenza, Strada della Mussina n° 22, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 21/03/2016, prot. n° 25227 (acquisita agli atti il 22/03/2016 con prot. n° PGPC/2016/2798), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "realizzazione e commercializzazione di impianti di condizionamento per mezzi speciali" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Strada della Mussina n° 22;

Vista, inoltre, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con note del 05/04/2016, prot. n° 29193 (acquisita agli atti il 07/04/2016 con prot. n° PGPC/2016/3388), del 25/07/2016, prot. n° 62879 (acquisita agli atti il 29/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/8150), e del 28/09/2016, prot. n° 81844 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/10513);

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 6 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Rio Bertone;

Acquisita nel merito la Determinazione Dirigenziale n° 1931 del 14/12/2016, trasmessa dal Comune di Piacenza con nota del 16/12/2016, prot. n° 111262 (acquisita agli atti il 20/12/2016 con prot. n° PGPC/2016/14157);

Preso atto che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpa del 3/10/2016, prot. n. 10624) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n. 75 del 13/7/2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta VARANI CONDIZIONATORI S.R.L. per l'attività "realizzazione e commercializzazione di impianti di condizionamento per mezzi speciali" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Strada della Mussina n°22;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VARANI CONDIZIONATORI S.R.L.** (C. FISC. 01039490337) per l'attività di "realizzazione e commercializzazione di impianti di condizionamento per mezzi speciali" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza, Strada della Mussina n° 22 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Rio Bertone;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel canale consortile Rio Bertone, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale (posto immediatamente a monte dell'immissione nella cunetta stradale) dovrà consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 6 A.E.);

- c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità (e almeno una volta all'anno) dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché la rimozione della massa filtrante del filtro percolatore per essere sottoposta all'operazione di controlavaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, all'ARPAE e all'Azienda USL, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

3. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fossa Imhoff e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il manufatto di immissione nella cunetta stradale con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) deve essere eventualmente adattato, tenendo conto che durante intense precipitazioni e durante la stagione irrigua la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna;

4. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.